

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 marzo***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **74esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle regole di compilazione del **modello CUPE**, mentre nell'ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i nuovi crediti d'imposta previsti per le imprese energivore e gasivore.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema dell'**assoggettabilità ad Irap** delle aziende coniugali.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: SONO ASSOGETTATE AD IRAP?**

**2. INVENTARIO DI MAGAZZINO E RAGGRUPPAMENTO PER CATEGORIE OMOGENEE: COSA SI INTENDE?**

**1. DISTRIBUZIONE UTILI ANTE-TRASFORMAZIONE: MODELLO CUPE E 770**

## # 10

### **CUPE da rilasciare anche ai non residenti**

***Perché per i residenti la CUPE non va consegnata in caso di ritenuta a titolo d'imposta, mentre per i non residenti si parla di consegna anche in caso di ritenuta a titolo d'imposta?***

**P.N.**

Nello specifico caso dei soggetti non residenti, la CUPE può essere rilasciata anche nel caso in cui la tassazione sia avvenuta a titolo d'imposta, al fine di poter loro consegnare un documento che può essere dagli stessi utilizzato per scomputare dalle imposte pagate nel loro Stato di residenza le imposte assolte in Italia.

Si ricorda, inoltre, che la CUPE può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti che hanno percepito utili non assoggettati a ritenuta ai sensi dell'articolo 27-bis D.P.R. 600/1973.

## # 9

### **I requisiti delle imprese “energivore”**

***Per accedere al credito d'imposta “imprese energivore” è sufficiente avere un consumo medio di energia elettrica di almeno 1 GWh/anno?***

**D.V.**

L'articolo 15 D.L. 4/2022 e l'articolo 4 D.L. 17/2022 prevedono un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata rispettivamente nel primo e secondo trimestre 2022.

La misura è rivolta alle imprese a forte consumo di energia elettrica come definite all'articolo 3 del D.M. 21.12.2017.

Si tratta delle imprese caratterizzate da un consumo medio di energia elettrica nel 2021 pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano in determinati settori o rientrano negli elenchi censiti dei forti consumatori di energia elettrica:

- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 D.M. 21.12.2017, non inferiore al 20%;

- rientrano negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 D.L. 83/2012.

Restano escluse le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente orientamenti sugli aiuti di Stato.

Si rammenta infine che l'accesso al credito d'imposta è consentito in caso di un incremento superiore al 30% del costo per KWh dell'energia elettrica fra il trimestre antecedente a quello di riferimento dell'agevolazione e il corrispondente trimestre del 2019.

## # 8

### **Incentivi auto: disciplina contabile e fiscale**

***Società di capitali acquista due autocarri beneficiando del contributo ex art. 1 co. 657 della L. 178/2020. Il contributo evidenziato in fattura dovrà essere contabilizzato come un contributo in conto impianti, pertanto concorrendo alla formazione della base imponibile ai fini Ires rilevante ai fini della quantificazione della base imponibile Irap?***

**B.M.**

Il contributo viene corrisposto all'acquirente dal venditore attraverso una compensazione con il prezzo di acquisto e, tale agevolazione non è cumulabile con altri incentivi a livello nazionale.

L'acquirente ha la possibilità di rilevare l'acquisto al netto del contributo ricevuto o in alternativa può imputare lo stesso alla voce A5 altri ricavi del conto economico, riscontando il relativo valore.

Non essendo prevista la non imponibilità per questi contributi, gli stessi concorrono alla formazione della base imponibile Ires e Irap.

## # 7

### **Ritenuta 26% sui dividendi. Quando va versata?**

***La ritenuta 26% si versa quando si delibera la distribuzione o quando si bonifica l'importo al socio?***

**S.2E.S.**

---

Il versamento della ritenuta è legato alla data in cui si bonifica l'importo al socio.

Più precisamente, si rende necessario procedere come segue:

1. corresponsione, al socio, del dividendo al netto della ritenuta del 26% a titolo d'imposta;
2. versamento della ritenuta, da parte della società, entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui è avvenuta la distribuzione.

Quindi, ad esempio, nel caso di pagamento delle somme nel mese di maggio 2022 la ritenuta dovrà essere versata dalla società, con codice tributo 1035, entro il 16 luglio 2022.

## # 6

### **Note di variazione: nuova disciplina**

---

***Con il «nuovo» art. 26 quindi è sufficiente l'apertura del fallimento?***

**S.G.**

A seguito della riforma prevista dal c.d. Decreto Sostegni bis, il nuovo articolo 26 Decreto Iva consente l'emissione della nota di variazione all'apertura della procedura concorsuale, introducendo una sorta di “presunzione” di infruttuosità che si manifesta con l'inizio della procedura stessa (e che, necessariamente, deve prescindere dall'insinuazione).

Si ricorda, tuttavia, che le nuove disposizioni operano nel caso di procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, cioè dal 26 maggio 2021.

Per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, l'emissione delle note di credito resta, dunque, disciplinata dalla previgente versione dell'articolo 26 in commento, che richiede la conclusione infruttuosa delle medesime.

## # 5

### **Esenzione imposta successioni e donazioni e legge “Dopo di noi”**

---

***L'esenzione della legge sul dopo di noi è definitiva?***

**R.E.**

No, l'esenzione è legata alla vita del disabile grave.

L'obiettivo è quello di garantire al disabile grave le maggiori risorse disponibili per assicurargli la tutela e l'assistenza necessaria; dal momento del decesso del disabile grave, invece, questa finalità viene a cessare.

Il trasferimento dei beni ai soggetti terzi dopo il decesso comporta quindi l'applicazione dell'imposta di successione e donazione secondo le regole ordinarie.

## # 4

### **Acquisto immobili ristrutturati: è richiesto il visto di conformità?**

---

***Credito d'imposta su acquisto immobili ristrutturati nel 2022. La cessione del credito richiede il visto di conformità?***

**C.F.**

---

Sì, il visto di conformità è richiesto anche in caso di cessione/sconto conseguenti agli acquisti di immobili ristrutturati ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, Tuir.

## # 3

### **Associazioni professionali: sono assoggettate ad Irap?**

---

***Dal 2022 le associazioni professionali continueranno ad essere assoggettate ad Irap?***

**S.A.**

---

L'articolo 1, comma 8, della Legge di bilancio 2022 prevede che a "decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997".

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, quindi, non sono più soggetti ad Irap:

a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 Tuir residenti nel territorio dello Stato;

b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir residenti nel territorio dello Stato.

Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 Tuir.

Le associazioni professionali, quindi, continuano ad essere soggette ad Irap anche nel 2022.

## # 2

### **Inventario di magazzino e raggruppamento per categorie omogenee: cosa si intende?**

***Inventario x categorie omogenee= Non ho capito se, nel caso in cui l'inventario sia analitico (con quantità, descrizione e valori per ogni singolo pezzo), ma non vi è raggruppamento per categorie omogenee, permane il rischio di accertamento induttivo.***

#### **S.A.P.F.**

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.P.R. 600/1973 “*L'inventario (...) deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo*”. Tale previsione risponde all'esigenza di evitare incertezze e difficoltà tecnico-pratiche nei processi di valutazione delle rimanenze, atteso che l'omogeneità dei gruppi creati rende immediata la valutazione di quantità anche rilevanti di merci.

La Corte di Cassazione si è in più occasioni soffermata sulla richiamata disposizione, da ultimo con la commentata pronuncia n. 7655/2022.

Con la precedente pronuncia n. 28061/2017 è stato tra l'altro precisato che “*il raggruppamento per natura dei beni va interpretato come riferimento alla natura economica e merceologica dei beni stessi, nel senso che i beni andranno catalogati in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, ossia al tipo di mercato cui sono destinati o al tipo di bisogno che tendono a soddisfare; il contestuale riferimento al valore deve poi esser inteso come riferimento a beni di identico contenuto economico che determina anche un identico valore monetario al momento dell'aggregazione. Il gruppo, in altre parole, andrà determinato raggruppando beni con caratteristiche merceologiche identiche e con valore unitario più o meno coincidente. Detti criteri, se da un lato evitano di includere nello stesso gruppo beni aventi natura differente, ma con valore unitario simile, dall'altro, portano a non poter aggregare beni di identica natura economico-merceologica, ma con valore monetario notevolmente differente*

Non è chiaro cosa si intenda quando nel quesito viene richiamato “l'inventario analitico”, ma si ritiene che il comportamento del contribuente sia esattamente quello richiesto dalla norma.

**# 1**

## **Distribuzione utili ante-trasformazione: modello CUPE e 770**

***Una SRL (trasformata da SAS in Srl) nel modello CUPE e nel mod. 770 ordinario devono essere indicati anche le distribuzioni delle riserve ante trasformazione (utili da società di persone)?***

**A.S.S.S.**

La distribuzione di riserve maturate dalla società trasformata prima della trasformazione non assume rilevanza fiscale, essendo state le riserve tassate, nel rispetto del principio della trasparenza, nello stesso esercizio in cui sono maturate.

Le suddette somme, pertanto, non configurano redditi di capitale, ma redditi di impresa, e non possono essere qualificate come “dividendi”.

Per i motivi appena esposti si ritiene che le somme non debbano essere indicate nella CUPE e non sia altresì necessario presentare il modello 770.

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su **Facebook** o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

